

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1867/88 DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1988

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il rum, l'arak ed il tafia originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) (1988-1989)

## IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il protocollo n. 5 allegato alla terza convenzione ACP-CEE (<sup>1</sup>), firmata a Lomé l'8 dicembre 1984, prevede che, sino all'entrata in vigore di un'organizzazione comune del mercato degli alcoli, i prodotti dei codici NC 2208 40 10, 2208 40 90, 2208 90 11 e 2208 90 19, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) siano ammessi nella Comunità in esenzione da dazi doganali, a condizioni che consentano lo sviluppo delle correnti tradizionali di scambi fra gli Stati ACP e la Comunità, nonché tra i vari Stati membri; che la Comunità fissa ogni anno i quantitativi che possono essere importati in esenzione da dazi doganali, basandosi sui quantitativi annui più elevati importati dagli Stati ACP nella Comunità negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili statistiche, maggiorati di un tasso di aumento annuo del 37 % per quanto concerne il mercato del Regno Unito e del 27 % per gli altri mercati della Comunità; che, secondo l'articolo 3, paragrafo 1 del protocollo della terza convenzione ACP-CEE a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee (<sup>2</sup>) messo in applicazione anticipata dal regolamento (CEE) n. 1820/87 (<sup>3</sup>), il quantitativo minimo che figura all'articolo 2, lettera a), secondo comma del protocollo n. 5 relativo al rum è portato a 172 000 ettolitri; che, conformemente al suddetto protocollo, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese diventano parti contraenti di detta convenzione ACP-CEE; che il regolamento (CEE) n. 1820/87 prevede disposizioni particolari concernenti i dazi contingentali applicabili da questi due Stati membri; che, a causa delle particolarità sul mercato del rum, il periodo contingente si estende dal 1° luglio al 30 giugno;

considerando che, visti i livelli raggiunti dalle importazioni dei prodotti in questione nella Comunità e negli Stati membri, durante gli ultimi tre anni per i quali sono

disponibili dati statistici, il volume del contingente tariffario annuo ammonterebbe a 159 444 ettolitri di alcole puro; che questo volume si situa sotto il limite stabilito dal regolamento (CEE) n. 1820/87 e che il volume contingente per il periodo dal 1° luglio 1988 al 30 giugno 1989 deve quindi essere fissato a 172 000 ettolitri di alcole puro;

considerando che, per gli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici, le importazioni degli Stati membri hanno subito l'evoluzione seguente:

*(in hl di alcole puro)*

| Stati membri | 1985   | 1986   | 1987   |
|--------------|--------|--------|--------|
| Benelux      | 6 263  | 6 407  | 6 264  |
| Danimarca    | 2 271  | 2 020  | 1 884  |
| Germania     | 40 922 | 36 183 | 33 570 |
| Grecia       | 57     | 50     | 50     |
| Spagna       | n.c.   | 90     | 244    |
| Francia      | 2 534  | 1 637  | 1 929  |
| Irlanda      | 2 224  | 2 151  | 2 060  |
| Italia       | 426    | 437    | 800    |
| Portogallo   | 2      | —      | 7      |
| Regno Unito  | 65 675 | 69 757 | 72 040 |

considerando che, tenuto conto di questi elementi e della prevedibile evoluzione del mercato dei prodotti in questione e in particolare delle previsioni fatte da taluni Stati membri, le percentuali di partecipazione al volume del contingente possono approssimativamente determinarsi come segue:

|             |       |
|-------------|-------|
| Benelux     | 5,29  |
| Danimarca   | 1,73  |
| Germania    | 30,92 |
| Grecia      | 0,04  |
| Spagna      | 0,09  |
| Francia     | 1,71  |
| Irlanda     | 1,80  |
| Italia      | 0,46  |
| Portogallo  | 0,00  |
| Regno Unito | 57,96 |

(<sup>1</sup>) GU n. L 86 del 31. 3. 1986, pag. 3.

(<sup>2</sup>) GU n. L 172 del 30. 6. 1987, pag. 3.

(<sup>3</sup>) GU n. L 172 del 30. 6. 1987, pag. 1.